

## **VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI DEGLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Poiché ci giunge notizia che, anche per improvvido intervento di qualche Tar, seguito da qualche zelante Direttore generale, in talune circostanze non viene correttamente applicata la normativa da parte dei Consigli di classe in materia di valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, riteniamo cosa utile richiamare i fondamentali su tale questione per orientare gli operatori verso un adeguato comportamento di procedura.

Come ormai ben si sa, da quando è stata adottata la Costituzione della Repubblica Italiana, non esiste più il privilegio fissato dallo Statuto albertino che voleva la religione cattolica come religione dello Stato italiano. E l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, fissata dall'articolo 3 dalla Costituzione repubblicana, non ammette distinzioni a causa di motivi religiosi.

La legge 121/85 di applicazione del Concordato fra Stato e chiesa cattolica regola l'organizzazione da parte dello Stato dell'insegnamento di religione cattolica per chi lo richieda senza discriminazioni per chi intenda non avvalersene.

Una serie di decreti e Circolari conseguenti alla legge ha poi determinato il concreto comportamento delle scuole.

Per quanto concerne la valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica vi sono alcuni testi fondamentali a cui fare riferimento: il D.Lvo 297/94 recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, articoli 309-310; il DPR 202 del 23 giugno 1990 di Regolamento recante l'esecuzione dell'intesa firmata il 13/6/1990 tra l'autorità scolastica italiana e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 resa esecutiva in Italia con DPR 16/12/1985 n. 751; le annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini e gli esami all'articolo 37.

L'articolo 309 del D.L.vo 297/94 fissa uguali diritti e doveri agli insegnanti di religione cattolica anche in materia di valutazioni periodiche e finali degli alunni limitatamente a coloro che si avvalgono di detto insegnamento. Contemporaneamente lo stesso articolo stabilisce che l'insegnamento della religione cattolica non deve comparire sulla scheda di valutazione o pagella bensì su di una "speciale nota" redatta dall'insegnante di religione cattolica. Questa nota è redatta "in luogo" - cioè sostituisce - di voti e di esami. La legge non prevede, dunque, voti ed esami per la religione cattolica, ma una nota *"riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*.

Da questa norma primaria derivano poi le norme secondarie e le disposizioni conseguenti.

Le annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e sugli esami all'articolo 137, riproducendo negli stessi termini quanto contenuto nel DPR 202/1990, salvaguardano il diritto dell'insegnante di religione cattolica di partecipare per gli alunni avvalentisi agli scrutini finali, ma escludono l'incidenza del suo voto qualora quest'ultimo dovesse risultare determinante, in una deliberazione da adottarsi a maggioranza, per una promozione o bocciatura. In tal caso, infatti, nel caso cioè in cui il voto dell'insegnante di religione cattolica dovesse risultare determinante per la promozione o la bocciatura, tale voto *"diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*.

La disposizione è chiara: poiché la religione cattolica è una materia facoltativa, poiché non deve comparire in scheda di valutazione o pagella, poiché la sua frequenza non dà luogo a voti ed esami, il voto su tale materia non può determinare l'esito di una bocciatura o promozione, tanto che in tal caso da voto si trasforma ("diviene" dice il legislatore) in giudizio motivato.

Ciò per evitare, ad esempio, che un alunno venga ammesso agli esami conclusivi di stato con il voto determinante dell'insegnante di religione cattolica, quando poi tale insegnamento non è presente agli esami; lo stesso dicasi per l'ammissione alla terza classe della scuola media, che è ormai giudizio che dà accesso agli esami di licenza senza che l'insegnamento della religione cattolica sia poi oggetto di giudizio agli esami stessi di licenza media.

Conclusivamente, le scuole, per affermare il principio di non distinzione in base al credo religioso e per applicare correttamente le leggi dello stato, debbono, in sede di scrutinio finale, trasformare il voto, se determinante, dell'insegnante di religione cattolica, in giudizio motivato

da iscrivere a verbale; debbono cioè sottrarlo dal computo dei voti per determinare maggioranza e minoranza, nel caso, in cui tale voto dovesse risultare decisivo per decretare promozione o bocciatura .

A qualsiasi ricorso che poggi su argomentazioni contrarie si deve fare la più ferma opposizione.

A qualsiasi indicazione, anche proveniente dal Ministero o dalle Direzioni regionali, contraria a questo corretto comportamento valutativo, non si deve dar luogo, nell'ambito dell'esercizio del potere autonomo della scuola interpretata dal suo Dirigente che ne è il legale rappresentante.

Qualsiasi sentenza del giudice amministrativo (TAR) che decida in termini contrari a quanto fin qui argomentato vale e va applicata, se passata in giudicato, per il singolo caso ma non può dar luogo ad applicazioni generalizzate e riproduzioni in altri casi.

La FLC Cgil mette a disposizione i propri legali per resistere anche a singole imposizioni che dovessero verificarsi da parte degli organi giurisdizionali o amministrativi sopra citati.

Roma, 20 aprile 2007